

Il presente Ordine del Giorno, **emendato in corso di seduta**, è stato approvato dal Consiglio comunale ad unanimità di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27

Consiglieri votanti 27

Favorevoli 27: I consiglieri Andreana, Artioli, Ballestrazzi, Bellei, Campioli, Caporioni, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morandi, Morini, Pini, Prampolini, Rimini, Rocco, Rossi F., Santoro, Taddei, Trande, Urbelli ed il Sindaco Pighi.

Il voto favorevole del consigliere Bellei è stato espresso verbalmente e recepito dal Consiglio comunale in quanto non registrato dal sistema informatico a causa di problemi tecnici.

Risultano assenti i consiglieri Barberini, Barcaiuolo, Bonaccini, Celloni, Galli, Leoni, Manfredini, Pellacani, Ricci, Rossi E., Rossi N., Sala, Torrini, Vecchi.

Il Consiglio Comunale

PRESO ATTO

che la recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del D. Lgs 546/92:

- assegna alle Commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie riguardanti la tariffa del Servizio di igiene ambientale;
- riconosce alla tariffa di che trattasi, i connotati della tributarietà, sia pure con riferimento all'art. 49 del D. Lgs 22/97 e non anche all'art. 238 del D. Lgs 152/06, in quanto in quest'ultima norma la tariffa viene espressamente denominata corrispettivo.

CONSIDERATO

che il gestore del servizio Hera SpA applica l'IVA nella fatturazione ai clienti della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) nei Comuni in cui la stessa sostituisce la tassa sui rifiuti (TARSU), applicando tale comportamento con riferimento a :

- quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 250/E del 17/06/08 che ha confermato il proprio orientamento (risoluzione n. 25/E del 2003) sull'imponibilità della tariffa ai fini iva con aliquota ridotta al 10%, come stabilito dalla Tabella A parte terza n.127-*sexiesdecies* del decreto IVA;
- ulteriori pronunce giurisprudenziali, tra cui quella della Corte di Cassazione a sezioni Unite (sentenza 25551 del 7 dicembre 2007), in cui si afferma che per la copertura dell'onere economico derivante dallo svolgimento di un servizio pubblico, il legislatore può ricorrere sia a entrate tributarie sia ad altre tipologie di entrate, quali le tariffe (come la TIA), i canoni o i prezzi pubblici, i quali, a prescindere dalla scelta operata dal legislatore di devolvere le relative controversie al giudice tributario, sono privi di natura

tributaria e quindi assoggettati ad IVA.

VALUTATO

che a proposito di quanto sopra:

- l'art. 134 della Costituzione fissa le prerogative, ed anche i confini, dell'attività della Corte Costituzionale, che, nel confermare o meno la legittimità di una disposizione legislativa, percorre un iter concettuale che si pone come interpretativo delle leggi direttamente esaminate (art. 2 del D. Lgs 546/1992), e di quelle prese in considerazione a corollario delle prime (art. 49 del D. Lgs 22/1997) oltre che nel loro contenuto di aderenza ai principi costituzionali;
- questa interpretazione, pur diversa da quella prevista dall'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile, non provenendo dal legislatore, dovrebbe avere una valenza di grande autorevolezza in sede giurisdizionale.

REPUTATO

che la corte Costituzionale non sia organo che possa istituire tributi e che quindi spetti a Governo e Parlamento stabilire le modalità con cui rendere concretamente applicabili i concetti espressi dalla Corte.

RITENUTO

che i pronunciamenti sino ad ora espressi dalle Corti di Cassazione siano numerosi e difformi e che in un tale panorama di mancato intervento del Governo, il gestore del servizio Hera Spa sia tenuto, quale sostituto d'imposta per legge, a proseguire nell'emanazione di bollette TIA con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e a versarla regolarmente con le dichiarazioni periodiche, in attesa che il Governo definisca finalmente e con chiarezza il riordino dell'intera materia ed il regime normativo.

RIBADITO

che il gestore del servizio Hera Spa, nella riscossione dell'IVA, agisce esclusivamente come sostituto d'imposta in base alle normative fiscali vigenti e, come tale, riscuote per conto dello Stato l'IVA versata dai cittadini e ad esso la riversa.

RITENUTO

che, in una fase difficile per i bilanci delle famiglie, occorra una iniziativa sollecitata dal Governo.

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA

a sollecitare i Ministeri competenti affinché, sulla base delle chiare indicazioni della Corte Costituzionale, provvedano a formulare una proposta di legge che consenta il riordino dell'intera materia.